

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 ottobre – 28 novembre 2017, n. 53650

Presidente Rotundo – Relatore Giordano

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. F.R. , con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia e di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., impugna con unico motivo, la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in (*omissis*) .

2. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza e di quella di primo grado per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 185 cod. proc. pen. poiché il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 6 giugno 2014, in primo grado, gli veniva notificato, a mezzo posta, con raccomandata consegnata il 21 gennaio 2014 alla madre dell'imputato, signora S.A. , dichiaratasi familiare convivente. In realtà, sebbene il F. risultasse residente nel domicilio ove era stata eseguita la notifica - cioè in (*omissis*) -, fin dal 3 gennaio 2013 era stato allontanato dall'abitazione familiare con divieto di far rientro nell'abitazione dei genitori a seguito di arresto per il delitto di maltrattamenti in famiglia. Assume, pertanto, che le concrete modalità di notifica, incidendo sulla vocatio in iudicium, mai venuta a sua conoscenza, avevano impedito la regolare instaurazione del contraddittorio e determinato la nullità della sentenza di primo grado, denunciata in appello, e di quella oggetto di impugnazione, che erroneamente aveva disatteso la proposta eccezione.

3. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento con annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado. Rileva, ai fini della fondatezza delle deduzioni difensive, la circostanza che il F. era stato allontanato dalla casa familiare con il divieto di farvi rientro, misura che ha comportato non una mera interruzione della convivenza o il suo temporaneo allontanamento dal domicilio, ma la cessazione di qualsivoglia contatto dell'imputato con i propri familiari, in dipendenza della misura. A differenza di altre ipotesi pure esaminate nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 7046 del 01/02/2005, Dilernia, Rv. 230926) e tenuto conto che la madre convivente alla quale era stata eseguita la notifica era persona offesa del delitto di maltrattamenti per il quale la misura dell'allontanamento era stata disposta, viene meno, in tal caso, il principio dell'affidamento sul quale riposa la validità ed efficacia della notifica eseguita nella dimora a mani di familiare convivente, principio secondo il quale il familiare assente sarà reso edotto della notifica a lui diretta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado del Tribunale di Cagliari in data 30 marzo 2015 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore seguito.

